



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del
27.11.2025

ART. 1
FINALITÀ

1	Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale, le modalità per l'ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l'istituzione.
2	Il referendum è indetto per tutti i cittadini residenti maggiorenni ed i residenti maggiorenni.

ART. 2
OGGETTO DEL REFERENDUM

1	Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale e atti di competenza del consiglio e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2	Sono materie di esclusiva competenza comunale quelle per le quali il comune è competente ad adottare una deliberazione che per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo non necessita dell'ulteriore approvazione di altre autorità né del concorso di altri enti.
3	Non è ammesso referendum nelle seguenti materie: a) Bilancio di previsione e conto consuntivo; b) Istituzioni di tributi e tariffe; c) Elezione del sindaco e della giunta comunale; d) Elezione dei rappresentanti del consiglio comunale; e) Stato giuridico del personale del Comune; f) Norme interne per il funzionamento degli organi del Comune; g) Atti che riguardino diritti individuali o collettivi e i diritti delle minoranze.
4	Sulla medesima questione non può essere indetto un altro referendum nei settecento giorni successivi alla prima indizione.
5	Non è ammesso referendum qualora lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto di termini perentori per il perfezionarsi di un procedimento ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini perentori per procedure di finanziamento non surrogabili.

ART. 3
TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

1	L'iniziativa del referendum è assunta dai soggetti promotori che devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a dieci. Sono elettori iscritti nelle liste elettorali comunali i cittadini maggiorenni residenti nel comune di Fagnano Olona alla data di deposito al protocollo comunale dell'istanza.
2	I promotori devono depositare al protocollo comunale l'istanza di referendum che deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, che può consistere nella scelta tra due o più opzioni precise relative alla stessa materia, ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. L'istanza deve indicare anche i soggetti promotori e le loro generalità complete, nonché il referente per le successive comunicazioni ed un indirizzo email utile a tal fine.
3	Nell'anno solare è possibile lo svolgimento di una sola consultazione referendaria comunale. Qualora sia presentata ai sensi dei precedenti commi una istanza di referendum, con sollecitudine l'amministrazione comunale pubblica sul sito comunale un avviso che ne dia informazione alla cittadinanza al solo fine di consentire ad eventuali ulteriori promotori di presentare altre istanze referendarie da trattare nell'anno solare insieme all'istanza già depositata al protocollo comunale.

ART. 4
AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA

1	Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza al protocollo comunale, la stessa viene esaminata da una apposita commissione che ha il compito di decidere sulla sua ammissibilità. I 30 giorni sono calcolati con riferimento alla prima istanza depositata nell'anno solare e le eventuali ulteriori istanze presentate ai sensi dell'art. 3 comma 3 devono essere esaminate entro lo stesso termine della prima istanza.
2	La commissione è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, dal Segretario comunale, dal Difensore civico, se già nominato, dal Prefetto o da un suo delegato, qualora non sia stato nominato il Difensore civico, nonché dai Capigruppo consiliari e da un delegato del comitato promotore.
3	L'ammissibilità della proposta di referendum è vagliata dalla commissione sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché con riferimento alla sinteticità, chiarezza e univocità del quesito e alla regolarità formale dell'istanza, in tutti i suoi aspetti.
4	Le sedute della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti, sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale. Dei lavori e delle decisioni della commissione deve essere redatto verbale a cura del Segretario comunale.
5	Le decisioni della commissione sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme e/o gli elementi che lo hanno determinato.
6	La decisione della commissione, a firma del Sindaco e del Segretario comunale, viene comunicata al comitato promotore entro cinque giorni lavorativi dalla data nella quale è stata assunta, corredata dal verbale della seduta.

7	Qualora il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, la commissione, con la procedura deliberativa di cui al comma 4, può concedere ai proponenti un termine, non superiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione del quesito non venga trasmessa al protocollo comunale nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la commissione dichiara la proposta inammissibile.
---	---

ART. 5
RACCOLTA FIRME E INDIZIONE DEL REFERENDUM

1	Nei dieci giorni successivi all'adozione della decisione favorevole il comitato promotore deposita al protocollo comunale i moduli per la vidimazione del Segretario comunale e per la raccolta firme.
2	I moduli devono contenere il quesito da sottoporre a referendum e lo spazio affinché i sottoscrittori inseriscano chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, estremi di un documento valido di riconoscimento e la firma.
3	Il Segretario comunale, avvalendosi del supporto dei Servizi demografici dell'ente, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma per la vidimazione e la successiva raccolta delle firme.
4	L'istanza è sottoscritta da almeno quattrocento persone maggiorenne residenti nel Comune di Fagnano Olona o da tre quinti dei Consiglieri comunali in carica. Ciascuna firma deve essere autenticata a norma di legge, con le stesse modalità vigenti per le elezioni amministrative comunali.
5	La raccolta delle firme non può durare oltre sessanta giorni dalla data di vidimazione.
6	Le sottoscrizioni raccolte su moduli non preventivamente vidimati non sono valide.
7	Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo del territorio comunale e presso i Servizi demografici comunali, negli ordinari orari di apertura al pubblico.
8	I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente presenziare a tutte le operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime.
9	Nei quindici giorni successivi alla conclusione della raccolta, il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta e del deposito dei documenti, verifica la validità delle firme, l'iscrizione anagrafica nel comune di ciascun sottoscrittore ed il loro numero, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e al referente promotore.
10	Il Sindaco nei successivi dieci giorni indice il referendum con proprio decreto, fissandolo per una domenica compresa tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno dall'indizione, dandone anche contestuale comunicazione all'Istituto comprensivo statale "Enrico Fermi" sia per la giornata fissata sia per quelle concomitanti necessarie al buon espletamento del referendum.
11	Nell'atto di indizione sono indicate le modalità di svolgimento della consultazione referendaria, fermo restando il rispetto dei principi della personalità e segretezza del voto.
12	L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori.
13	Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
14	Il referendum non avrà luogo se entro la data prevista per la votazione il consiglio comunale recepirà con propria deliberazione l'istanza oggetto dello stesso.

ART. 6
DISCIPLINA DELLA INFORMAZIONE E PROPAGANDA REFERENDARIA

1	Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
2	La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione e fino alle 24:00 del venerdì precedente la votazione.
3	La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune che sono assegnati dalla commissione elettorale comunale, entro il 20° giorno antecedente a quello della consultazione, al comitato promotore, al Sindaco e a ciascun gruppo consiliare.
4	Il Comitato Promotore del referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate contemplati dal D.Lgs. n. 267/00, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore.

ART. 7
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

1	Per quanto attiene alla ripartizione del comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della vigente normativa.
2	In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione composto da un Presidente, nominato o sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, da un Segretario nominato dal Presidente e da due scrutatori nominati o sorteggiati tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori. Con le stesse procedure si individuano i sostituti. La nomina e/o il sorteggio sono effettuati dalla commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, con congruo anticipo rispetto alla data della consultazione. Si procede alla notifica agli interessati, come per le consultazioni elettorali comunali.
3	Ai suddetti componenti verrà corrisposto un compenso analogo a quello percepito per le stesse funzioni in occasione dei referendum nazionali.
4	Il seggio può validamente operare con la presenza di almeno tre componenti.

ART. 8
VOTAZIONE E SCRUTINIO

1	Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura “Referendum comunale”. Esse contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva “SÌ” e negativa “NO”.
2	L’insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7:00 della domenica fissata per la consultazione.
3	La scheda deve essere timbrata e vidimata con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
4	L’ufficio elettorale comunale formula l’elenco per sezione dei cittadini residenti maggiorenni e dei residenti maggiorenni quali aventi diritto al voto e lo consegna ai Presidenti di sezione il giorno delle elezioni, insieme a tutto il materiale necessario per la votazione.
5	Sono ammessi al voto i soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2, previo riconoscimento della loro identità personale.
6	Le operazioni di voto hanno inizio alle 8:00 della giornata di domenica fissata nel decreto sindacale d’indizione del referendum e terminano alle ore 20:00 dello stesso giorno.
7	All’elettore vengono consegnate per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
8	Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare che deve essere trasmesso all’ufficio elettorale comunale, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine delle operazioni.
9	Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
10	Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente regolamento.
11	Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere i componenti del comitato promotore e i consiglieri comunali.
12	Eventuali contestazioni sull’attribuzione dei voti sono esaminate entro 5 giorni dalle operazioni di spoglio dalla commissione elettorale comunale, con la partecipazione obbligatoria del Segretario comunale. L’esito del riesame comporta il ricalcolo dei voti e l’eventuale rettifica del risultato del referendum.

ART. 9
ESITO DEL REFERENDUM

1	L'esito della consultazione è proclamato entro 5 giorni dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2	Ciascun quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
3	Se l'esito del referendum è valido, il Consiglio comunale deve essere riunito entro sessanta giorni dalla consultazione per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia. Nel caso il Consiglio comunale ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione, sempre entro sessanta giorni dalla consultazione, deve assumere motivata deliberazione in merito.
4	L'esito del referendum non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico – finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti.
5	Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità, oltre alle ordinarie modalità di pubblicazione.

ART. 10
DISPOSIZIONI APPLICABILI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO

1	Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.
2	Il Settore Affari generali, Servizi Demografici, è la struttura comunale individuata per il supporto organizzativo allo svolgimento del Referendum consultivo comunale.
3	E' demandato al Responsabile Settore Affari generali il compito di adottare idonea modulistica per la raccolta firme e per lo svolgimento del Referendum.

ART. 11
SPESE

1	Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2	Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

1	La deliberazione di approvazione del presente Regolamento verrà pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni e diverrà esecutiva ai sensi di legge.
2	Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il regolamento verrà pubblicato all'albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line del Comune e verrà inserito nella raccolta comunale dei regolamenti e nel sito Internet dell'Ente.